



**COMUNE DI CASTEL DI TORA**  
**PROVINCIA DI RIETI**



**REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI**  
**(Deliberazione del Consiglio Comunale N..... del .....)**

## INDICE

<b>Titolo I – Principi</b> .....	3
Art.1 Profili istituzionali .....	3
Art.2 Valori etici e culturali .....	3
Art.3 Tutela degli animali .....	3
<b>Titolo II – Definizione ed Ambito di Applicazione</b> .....	3
Art.4 Definizioni .....	3
Art.5 Ambito di applicazione .....	4
Art.6 Esclusioni .....	4
<b>Titolo III - Disposizioni Generali</b> .....	4
Art.7 Detenzione di animali .....	4
Art.8 Maltrattamento di animali .....	5
Art.9 Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona .....	6
Art.10 Abbandono di animali .....	7
Art.11 Avvelenamento di animali .....	7
Art.12 Accesso degli animali ai servizi di trasporto pubblico .....	7
Art.13 Divieto di accattonaggio con animali .....	7
Art.14 Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio .....	8
Art.15 Esposizione di animali .....	8
Art.16 Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali .....	8
<b>Titolo IV – Cani</b> .....	9
Art.17 Detenzione .....	9
Art.18 Attività motoria e rapporti sociali .....	9
Art.19 Divieti .....	9
Art.20 Dimensioni dei recinti .....	10
Art.21 Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche .....	10
Art.22 Accesso negli esercizi pubblici .....	10
Art.23 Obbligo di raccolta degli escrementi .....	10
<b>Titolo V – Gatti</b> .....	11
Art.24 Definizione dei termini usati nel presente titolo .....	11
Art.25 Proprietà dei gatti liberi .....	11
Art.26 Compiti dell'Azienda Sanitaria .....	11
Art.27 Cura delle colonie feline da parte delle gattale .....	11
<b>Titolo VI – Volatili</b> .....	11
Art.28 Detenzione di volatili .....	11
Art.29 Dimensioni delle gabbie .....	12
<b>Titolo VII – Animali Acquatici</b> .....	12
Art.30 Detenzione di specie animali acquatiche .....	12
Art.31 Dimensioni e caratteristiche degli acquari .....	12
<b>Titolo VIII – Disposizioni Finali</b> .....	12
Art.32 Inumazione di animali .....	12
Art.33 Sanzioni .....	12
Art.34 Vigilanza .....	13
Art.35 Norme transitorie .....	13
Art.36 Incompatibilità ed abrogazione di norme .....	13

## Titolo I - Principi

### **Art.1 Profili Istituzionali**

1. Il Comune di Castel di Tora, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
2. Il Comune riconosce alle specie animali diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche
3. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi presenti.

### **Art.2 Valori etici e culturali**

1. Il Comune di Castel di Tora, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, favorisce le iniziative attuate in forma singola o associata, connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
2. Il Comune di Castel di Tora opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
3. Il Comune di Castel di Tora incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

### **Art.3 Tutela degli animali**

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza e del benessere delle specie animali.
2. Il Comune di Castel di Tora, in base alla L. 281/1991 ed alla L.R. 34/1997, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, nonché, sempre in relazione alle normative nazionali e regionali in vigore, in relazione alle competenze ad esse demandate tutela tutte le specie di fauna selvatica ed ittica presenti sul territorio, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

## Titolo II - Definizione ed Ambito di Applicazione

### **Art.4 Definizioni**

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 281/1991, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà e semilibertà.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e

internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dalla L. 157/1992.

#### **Art.5 Ambito di applicazione**

- 1.** Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Castel di Tora.
- 2.** Le norme previste dai successivi art. 7, 8 e 9 (detenzione di animali, maltrattamento di animali e cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al precedente art. 4 punto 1.
- 3.** Oltre le disposizioni del presente regolamento, debbono essere osservate le disposizioni che saranno emanate in circostanze straordinarie all'Amministrazione Comunale.

#### **Art.6 Esclusioni**

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- a)** alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;
- b)** alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
- c)** alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia.
- d)** alle attività di disinfezione, derattizzazione, e a tutte le attività imposte da emergenza di carattere igienico-sanitario.

### Titolo III - Disposizioni Generali

#### **Art.7 Detenzione di animali**

- 1.** Tutti i detentori di animali debbono denunciare agli uffici competenti (ASL) gli animali soggetti ad anagrafe per leggi nazionali (cani, bovini, equini).
- 2.** La detenzione di animali per l'allevamento è consentita unicamente in zona agricola nel rispetto delle vigenti leggi sanitarie.
- 3.** Nel centro urbano non è permesso tenere o lasciar vagare animali bovini, ovini, suini ecc. né animali da cortile.
- 4.** La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici sono disciplinati dalla legge regionale del Lazio del 14/12/1990 n.89.
- 5.** In particolare nel centro urbano, i proprietari o detentori a qualsiasi titolo, dovranno curare tutte quelle norme igieniche, sanitarie ed acustiche, perché l'animale non limiti le libertà dei vicini (perdita di pelo o piume, rumore notturno, cattivi odori, rilascio di escrementi, ecc.)
- 6.** Per evitare che siano sporcate aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico, l'Amministrazione comunale, qualora sussistano adeguati motivi igienico

sanitari dispone con ordinanza il divieto di accesso per cani o altri animali a dette aree.

**7.** Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.

**8.** Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.

**9.** I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.

**10.** A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

**11.** E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra e al di sopra dovrà essere disposta un'adeguata tettoia; non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

**12.** Qualora l'animale con il suo comportamento libero sia di pericolo a se stesso od ad altri, il suo proprietario o il detentore a qualsiasi titolo, non deve, neanche momentaneamente e sia in aree pubbliche che private ad accesso pubblico, lasciarlo libero, o non custodito con le debite cautele, e neppure affidarne la custodia a persona inesperta.

### **Art.8 Maltrattamento di animali**

**1.** E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni. È altresì vietato detenere gli animali in condizioni insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche e comunque in contrasto con le normative in vigore.

**2.** E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario sia in termini quantitativi che qualitativi o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.

**3.** E' vietato tenere animali in isolamento. È altresì vietato tenere animali in condizioni di impossibile o comunque di difficile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

**4.** E' vietato tenere animali d'affezione in terrazze o balconi per più di quattro ore giornaliere qualora le dimensioni non garantiscano gli spazi e le caratteristiche di cui al successivo art.20. Le terrazze o balconi devono avere comunque adeguata protezione dagli agenti atmosferici. È altresì vietato isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.

**5.** E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori. La detenzione in

gabbia delle specie appartenenti all'avifauna selvatica, ivi comprese quelle destinate all'uso come richiamo per l'attività venatoria, è regolata dalle normative nazionali e regionali in vigore.

**6.** E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

**7.** Gli addestratori di animali a qualsiasi titolo, professionale o privato, dovranno fare immediata comunicazione di inizio della propria attività all'Amministrazione Comunale competente per territorio, da intendersi come luogo dove viene praticato l'addestramento. Gli addestratori già in attività al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento hanno tempo 60 giorni per presentare tale comunicazione. Inoltre dovrà essere fatta comunicazione per ciascun animale o gruppo di animali interessati all'addestramento e dovrà contenere gli estremi del proprietario dell'animale e tutti gli elementi atti ad identificare l'animale stesso.

**8.** E' vietata l'incivile pratica del combattimento tra animali.

**9.** E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche ad eccezione di quanto previsto dalla L. 157/1992.

**10.** E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento, ad eccezione degli spettacoli circensi o assimilabili, in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali. Sono vietate le mostre di animali fatte salve quelle patrocinate da enti od associazioni animaliste, alle esposizioni agricolo-zootecniche, gare ippiche svolte in luoghi autorizzati alle sfilate inerenti rievocazioni storiche e culturali e ai concorsi.

**11.** E' vietato il commercio e la detenzione o l'impiego a qualsiasi titolo di animali colorati artificialmente.

**12.** E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto.

**13.** E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi e con adeguata aerazione.

**14.** E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.

**15.** È fatto assoluto divieto di allevamento, commercio e/o detenzione di tutte le specie animali, per fini di sperimentazione e vivisezione, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia.

**16.** È vietato tenere animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d'aria con finestrini completamente chiusi. Per il periodo compreso fra il giorno 15 maggio ed il 30 settembre è assolutamente vietato tenere animali in autoveicoli in sosta al sole.

#### **Art.9 Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona**

E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto

stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

#### **Art.10 Abbandono di animali**

1. E' severamente vietato:

- a) abbandonare qualsiasi tipo di animali domestici;
- b) abbandonare e/o immettere specie animali vertebrate od invertebrate, appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale e in qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. Sono fatti salvi i casi di liberazione o ripopolamento, eseguiti nel rispetto delle normative nazionali, regionali e provinciali in vigore.

3. Viene equiparato all'abbandono di cui al comma 1 il mancato ritiro, entro 60 giorni, di cani di proprietà catturati dai Servizi Veterinari delle ASL ed ospitati presso i canili sanitari.

#### **Art.11 Avvelenamento di animali**

1. Come prescritto dalle normative vigenti è severamente proibito, a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose o comunque preparati per causare danni fisici gravi o la morte, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione e nei casi previsti all'Autorità Giudiziaria tutti i casi di sospetto avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovrà essere indicata la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

#### **Art.12 Accesso degli animali ai servizi di trasporto pubblico**

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Castel di Tora, salvo il rispetto delle norme imposte dall'Ente gestore del servizio.

2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola, e per i gatti il trasportino o gabbia.

#### **Art.13 Divieto di accattonaggio con animali**

E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali di qualsiasi specie, età e/o condizione per la pratica dell'accattonaggio. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sottoposti a sequestro preventivo a cura degli organi preposti in collaborazione con il servizio veterinario dell'AUSL. I cani saranno condotti al canile. Le spese di cattura e custodia sono a carico del contravventore.

**Art.14 Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio**

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo.
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla divieto di cui al punto 1, viene disposta l'immediata sospensione dell'attività, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

**Art.15 Esposizione di animali**

1. E' fatto divieto agli esercizi commerciali con sede fissa di esporre al pubblico, per più di due ore giornaliere, animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei volatili, e dei pesci in acquario di cui al successivo punto 3). A tal fine l'esercizio deve disporre di adeguati spazi o modalità per il riposo degli animali quando sia trascorso il periodo di esposizione.
2. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo.
3. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art. 32 del presente regolamento.
4. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o la mostra animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari; nel caso che l'attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni di cui al successivo art. 32 relativo alle dimensioni delle gabbie.
5. Viene istituito il registro di entrata e uscita degli animali venduti negli esercizi commerciali; su tale registro, da tenere presso l'esercizio stesso e da presentare dietro richiesta degli agenti addetti al controllo, dovrà essere segnato ogni acquisto e/o vendita di animale, oltre all'indicazione dei dati del venditore e di quelli dell'acquirente, completi di indirizzo e numero di telefono fisso.
6. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al punto 4 del presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

**Art.16 Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali**

1. E' vietata, su tutto il territorio comunale, qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato, che contempli, in maniera totale oppure parziale, l'utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche.
2. E' vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo.
3. Per quanto concerne gli animali di cui sopra, e' consentito l'attendamendo esclusivamente a circhi nel rispetto dei requisiti prescritti dalla Commissione Ministeriale CITES, istituita presso il Ministero



dell'Ambiente, con sua delibera del 10-05-2000, "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti", emessa in ottemperanza della L. 426 del 9-12-1998.

4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

#### Titolo IV – Cani

##### **Art.17 Detenzione**

1. La detenzione e la custodia di cani è subordinata all'obbligo dell'iscrizione all'anagrafe canina, nonché al dovere di custodia (T.U.L.P.S. 27.07.1934 n.1265) e all'osservanza delle norme sulla profilassi contro la rabbia canina (D.P.R. 320/54 – L.R. 34/97).

2. Lo smarrimento o la morte dei cani devono essere segnalati tempestivamente al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, a cura dei proprietari o detentori a qualunque titolo dell'animale.

3. Gli animali lasciati incustoditi, potenziali pericolo per l'incolumità del cittadino, verranno catturati ed avviati presso le strutture di controllo sanitario ai sensi della L.R. 34/97. Viene fatta eccezione per i cani definiti "cani di quartiere" come tali riconosciuti dall'art. 9 della suddetta Legge Regionale.

##### **Art. 18 Attività motoria e rapporti sociali**

1. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.

2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.

3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo art. 20. La catena, ove necessaria, deve avere una lunghezza minima di mt.5 oppure di mt.3 se fissata tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno mt.5. (L.R. 34/97)

##### **Art.19 Divieti**

E' vietato:

1. Aizzare i cani o altri animali tra loro o contro le persone e, in qualunque modo, incitarli o impaurirli se non allo scopo della difesa;

2. Tenere a guardia di case, giardini, ecc, cani in libertà che abbiano istinti aggressivi;

3. L'uso del semplice laccetto intorno al muso dei cani in sostituzione della prescritta museruola.

**Art.20 Dimensioni dei recinti**

Per il cane custodito in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 15; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.

**Art.21 Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche**

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi ad eccezione di quelli dove sia espressamente vietato mediante apposita segnaletica.

2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche l'apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.

3. E' sempre vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per le aree giochi per bambini.

**Art.22 Accesso negli esercizi pubblici**

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal punto 2 del presente articolo, a tutte le attività commerciali salvo quelle per cui è previsto il divieto dalle norme esistenti.

2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali nelle attività commerciali dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

3. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi pubblici che predispongano appositi ed adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari all'interno dell'esercizio stesso.

**Art.23 Obbligo di raccolta degli escrementi**

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino od altro) dell'intero territorio comunale.

3. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste anche in aree private recintate dove gli escrementi devono essere rimossi almeno giornalmente.

4. Onde facilitare il controllo della possibilità di raccolta degli escrementi, nelle aree di cui al punto 2 del presente articolo i detentori dei cani hanno l'obbligo di detenere i mezzi idonei per la raccolta degli escrementi.

5. Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai disabili non vedenti o comunque portatori di handicap che non ne consenta l'osservanza.

6. Ai contravventori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'Art. 37 del presente regolamento.

## Titolo V – Gatti

### **Art.24 Definizione dei termini usati nel presente titolo**

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaio" o "gattaia", ed entrambi successivamente citati negli articoli del presente Regolamento con la dizione unica di "gattaia".

### **Art.25 Proprietà dei gatti liberi**

I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato.

### **Art.26 Compiti dell'Azienda Sanitaria**

1. L'Azienda Sanitaria provvede, in collaborazione con il Comune ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi.
2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dall'Azienda Sanitaria, in collaborazione con il Comune e le associazioni di volontariato a tal scopo incaricate.

### **Art.27 Cura delle colonie feline da parte delle gattaie**

1. Il Comune riconosce e tutela l'attività benemerita dei cittadini che, come gattaie, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi.
2. Alla gattaia deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.
3. L'accesso delle gattaie a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.
4. Le gattaie e qualsiasi altro cittadino che provvede all'alimentazione anche saltuaria dei gatti, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione degli alimenti e provvedendo dopo ogni pasto alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

## Titolo VI – Volatili

### **Art.28 Detenzione di volatili**

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

**Art.29 Dimensioni delle gabbie**

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili le gabbie dovranno essere provviste di posatoi ed accessori idonei alle singole specie contenute. Sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:

a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;

b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di trasporto e di ricovero sanitario.

3. Le gabbie all'aperto devono essere coperte da una tettoia per almeno la metà della loro superficie.

## Titolo VII – Animali Acquatici

**Art.30 Detenzione di specie animali acquatiche**

Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

**Art.31 Dimensioni e caratteristiche degli acquari**

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.

2. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

## Titolo VIII – Disposizioni Finali

**Art.32 Inumazione di animali**

E' consentita l'inumazione, solo in aree preventivamente autorizzate dall'autorità sanitaria e a tale scopo destinate e controllate, di animali di proprietà deceduti, previa acquisizione di un certificato medico veterinario che esplicitamente ne consenta l'esecuzione.

**Art.33 Sanzioni**

Ai sensi dell'art.16 della Legge n.3 del 16/01/2003, salvo diverse disposizioni di legge e fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 Euro a 500 Euro.

**Art.34 Vigilanza**

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, dei Carabinieri, di Polizia dello Stato, del Corpo Forestale dello Stato, di Polizia Locale, delle Guardie Zoofile, nelle zone rientranti nella Riserva Naturale Monte Navegna Monte Cervia i Guardaparco, le Guardie Giurate Ambientali Volontarie e i Volontari appartenenti alle associazioni animaliste e di protezione ambientale e venatorie nonché ad ogni altro soggetto a cui il Comune o le normative in vigore riconoscano tale facoltà.

**Art.35 Norme transitorie**

Per quanto previsto dall'art.20 punto 1, ed al fine di consentire la regolarizzazione dei recinti esistenti, la norma sarà applicabile dopo quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

**Art.36 Incompatibilità ed abrogazione di norme**

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali. Il presente Regolamento entrerà in vigore ai sensi di quanto previsto dallo Statuto del Comune di Castel di Tora.